

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 460

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LEONARDIS, de. MEO, TOZZI CONDIVI, LUCCHESI,  
GALLI, MAZZARRINO, VETRONE, LOSPINOSO SEVERINI,  
SGARLATA, PREARO, ZURLO, CARTA, STELLA, BOT-  
TARI, URSO SALVATORE, SCHIAVON, BALASSO, CIAFFI,  
MIROGLIO**

*Presentata il 12 luglio 1972*

### Disciplina della produzione e della vendita dell'olio di oliva

ONOREVOLI COLLEGHI! — Particolare scalpore ed esasperazione ha provocato nel mondo agricolo l'apparizione sul mercato italiano, sottolineata da una massiccia campagna pubblicitaria, di una mistura di oli da semi (mais, arachide e sesamo) con olio extra vergine di oliva. Tale mistura viene offerta al consumatore come olio dietetico per condire e presentata con aggettivazioni allusive di qualità e proprietà terapeutiche.

Risultano così violate in maniera incontrovertibile numerose norme di legge, emanate per la tutela della produzione olivicola e del consumo e che è assurdo ritenere di poter eludere invocando la particolare disciplina della produzione e vendita dei prodotti dietetici, posta in essere con la legge 29 marzo 1951, n. 578.

Principio generale e costante della difesa dell'olivocoltura in Italia è il divieto categorico di preparare e smerciare olio di oliva miscelato con olio da semi.

È da escludere nella maniera più assoluta che simile direttrice possa essere abbandonata, più che mai nel momento attuale, in cui sempre più precario appare il futuro di questo importantissimo comparto dell'agricoltura del nostro paese.

Qualora non si intervenisse con la maggiore decisione per riaffermarlo anche in non equivoci termini legislativi, oltre a vulnerare precisi e legittimi interessi economici dei produttori, verrebbe contestata una violazione aperta dell'Accordo internazionale sull'olio di oliva del 1963, ricondotto nel 1969, mentre risulterebbe messa a repentaglio la stessa organizzazione comunitaria dei mercati del settore dell'olio di oliva, applicata dal 10 novembre 1966.

Per ovviare a sì gravi pericoli, viene sottoposta alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Con l'articolo 1, viene disposto che l'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,

n. 2033, modificato dall'articolo 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, che vieta di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con oli vegetali commestibili si applica anche nei riguardi dei prodotti dietetici, la cui produzione e vendita sono disciplinate dalla legge 29 marzo 1951, n. 326 e dal relativo regolamento d'esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578.

Con l'articolo 2, viene disposto che l'articolo 20 dello stesso regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, con il quale il nome di «olio» è riservato al prodotto della lavorazione delle olive senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura, si applica anche nei riguardi dei prodotti dietetici più sopra indicati.

Con l'articolo 3, si dispone che trova applicazione anche nei riguardi dei prodotti dietetici l'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, secondo il quale l'olio ottenuto dalla

estrazione di semi oleosi deve essere denominato «olio di semi» e alla suddetta denominazione deve aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso, sempre che l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia stato costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso deve essere denominato «olio di semi vari».

Con l'articolo 4 si dispone, come logica conseguenza dei precedenti articoli, la revoca delle autorizzazioni amministrative in essere che risultino in contrasto con le disposizioni di legge sopra ricordate.

Con l'articolo 5 sono stabilite le sanzioni per i trasgressori alle norme degli articoli 1, 2 e 3.

Con l'articolo 5, infine, data l'urgenza di provvedere, viene disposto che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, modificato dall'articolo 2 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2316, che vieta di preparare e smerciare miscele di olio di oliva con altri oli vegetali commestibili, si applica anche nei riguardi dei prodotti dietetici, di cui alla legge 29 marzo 1951, n. 326 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578.

### ART. 2.

L'articolo 20 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, con il quale il nome di «olio» è riservato al prodotto della lavorazione dell'oliva (olea europea), senza aggiunta di sostanze estranee o di oli di altra natura, si applica anche nei riguardi dei prodotti dietetici, di cui alla legge 29 marzo 1951, n. 326, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578.

### ART. 3.

L'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968 n. 35, con il quale si dispone che l'olio ottenuto dalla estrazione di semi oleosi deve

essere denominato « olio di semi »; che alla suddetta denominazione deve aggiungersi l'indicazione della specie del seme oleoso, sempre che l'olio di semi sia stato prodotto da una sola specie, mentre qualora l'olio di semi sia costituito da miscele di oli prodotti da diverse specie di semi oleosi, esso deve essere denominato « olio di semi vari », si applica anche nei riguardi dei prodotti dietetici di cui alla legge 29 marzo 1951, n. 326, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578.

ART. 4.

Le autorizzazioni amministrative che contrastino con le disposizioni della presente legge sono revocate.

ART. 5.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con la multa di lire 200.000 per quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.